



**COMUNE DI DOLIANOVA**  
Provincia di Cagliari

**Parere del Revisore dei Conti n. 21 del 25/09/2017**

Sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale del 7 settembre 2017 N.45 avente ad oggetto: **Revisione straordinaria Ricognizione delle partecipazioni possedute ai sensi del D.lgs. 175/2016 come modificato e integrato dal D.Lgs. 100/2017.**

Il Revisore dei Conti – Dott. Andrea Boi, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n.35 del 25-09-2015 immediatamente esecutiva, in ottemperanza agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 267/2000 (di seguito TUEL),

**Considerato**

- quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che le decisioni di razionalizzazione, alienazione, messa in liquidazione, fusione e soppressione indicate nell'articolo 20, comma 1 del Dlgs 175/2016, se vanno a modificare le modalità di gestione dei servizi devono essere munite del parere dell'organo di revisione.

**Rilevato**

che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, individuando quelle che devono essere alienate.

### **Tenuto conto**

che ai fini di cui sopra devono essere alienate ovvero oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.

### **Analizzata**

La proposta di deliberazione dalla quale emerge la volontà di mantenere la quota di partecipazione nella società Abbanoa SpA (in quanto in possesso dei requisiti richiesti per il mantenimento) e di dismettere la quota posseduta presso la società Co.par. Cooperativa Olivicoltori del Parteolla - P.Iva 00594260929 Sede legale - Via E. Lussu 43 - 09041 Dolianova, azienda che opera nel settore della produzione e della trasformazione delle olive conferite dai soci.

Ragione sociale	Coop.Olivicoltori del Parteolla (COPAR )
Misura della partecipazione del Comune	Percentuale di partecipazione 0,13% su capitale sociale di €. 85.714,34 numero azioni 4 – valore € <sup>ca.</sup> 104,00
Onere gravante sul Bilancio comunale	Nessuno
Numero dei Rappresentanti della comune negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascun di essi spettante	Nessun componente
Sito internet	<a href="http://www.oliocopar.it">www.oliocopar.it</a>

### **Riscontrato**

che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., l'alienazione dovrà avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

### **Visti**

il parere di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art.49 del D.lgs 267/2000;

***Esprime***

**parere favorevole** sulla proposta di delibera di consiglio comunale n. 45 del 7 settembre 2017 e **raccomanda** che al momento della dismissione si proceda alla preventiva stima del valore della quota di partecipazione.

*Cagliari, 25/09/2017*

**Il Revisore dei Conti**  
Dott. Andrea Boi

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "REVISORE DEI CONTI COMUNALI" at the top, "ANDREA BOI" in the center, and "CAGLIARI" at the bottom. The signature is written in a cursive style, overlapping the stamp.